

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Le più belle Parole di Giustizia



IL “GIUSTO GIUDIZIO” E LA “GIUSTA DECISIONE”. INTERAZIONI E APORIE

Giovanni Canzio

Primo presidente emerito della Corte di cassazione

Abstract:

[The ‘Just Judgment’ and the ‘Just Decision’. Interactions and Aporias] Giovanni Canzio’s lecture explores the relationship between the “just judgment” and the “just decision” in criminal trials, focusing on evidentiary paradigms, the presumption of innocence, and the standard of proof beyond reasonable doubt. Canzio examines the cognitive limits of judicial reasoning, the interplay between truth and doubt, the growing influence of media and penal populism, as well as the challenges of artificial intelligence and predictive justice. The author highlights the paradoxes of postmodernity and stresses the need to safeguard fundamental rights in balancing efficiency, truth, and justice.

Key words:

Fair trial, Truth and doubt, Penal populism, Artificial intelligence, Fundamental rights

Vol. 13 (2025)





Il “giusto giudizio” e la “giusta decisione”. Interazioni e aporie

Giovanni Canzio *

1. Il «giusto processo» e la ricerca della verità fra logica e procedura. Il razionalismo critico del pensiero occidentale ha spostato l'asse culturale dello *ius puniendi* dall'astrattezza positivista del formale comando/divieto stabilito dalla legge, la cui violazione va repressa prevalentemente per finalità di prevenzione generale, al concreto atteggiarsi dell'esperienza umana nel crogiuolo della giurisdizione e delle sue regole di giudizio, secondo l'ispirazione personalistica delle moderne Carte costituzionali e dei diritti fondamentali per la quale «*nulla pena sine iudicio*».

I concetti di ipotesi, fatto, prova, contraddittorio, verità, dubbio e decisione segnano le coordinate dello statuto epistemologico del processo penale moderno e ne legittimano la prevalente funzione cognitiva e aletica.

Afferma Taruffo che «la verità ha un valore giuridico generale», poiché «nei sistemi in cui vige il principio di legalità, il giudice applica correttamente la norma sostanziale che governa il caso se e solo se ha accertato la verità del fatto di cui la norma presuppone l'esistenza: il processo non è finalizzato a produrre decisioni qualsiasi (per il che basterebbe il duello o il lancio dei dadi à la Bridoye), ma a produrre decisioni giuste», mentre «nessuna decisione è giusta se si fonda su fatti sbagliati»¹. Anche secondo Ferrajoli, stante la centralità del giudizio nella dinamica della punizione, «la sola giustificazione accettabile delle decisioni è quella rappresentata dalla verità dei loro presupposti giuridici e fattuali»². E avverte acutamente Giostra che «il processo è come uno stretto ponte tibetano che

* Giovanni Canzio è Primo Presidente Emerito della Suprema Corte di Cassazione e Dirigente del Tribunale di San Marino.

Riceviamo con grande onore questa riflessione che gentilmente l'Autore ci ha voluto inviare e che collochiamo per il suo prestigio e per coerenza tematica nella sezione *Le più belle Parole di Giustizia*.

¹ Taruffo, *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Criminalia*, 2009, 314. Sulle teorie contemporanee della verità, per cui «*della verità non possiamo disfarci*», D'Agostini-Ferrera, *La verità al potere. Sei diritti aletici*, Torino 2019.

² Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari 1990, 43.

consente di passare dalla *res iudicanda* alla *res iudicata*, che è destinata a valere *pro veritate* per l'intera collettività³.

Il processo, seguendo lo schema argomentativo della prognosi postuma, tende all'accertamento della verità in ordine ad enunciati riguardanti accadimenti del passato (*lost facts*). Nel rispetto, peraltro, non solo della legalità procedurale ma anche dei precetti della logica, nella prospettiva di pervenire al risultato non della certezza materiale e assoluta, bensì dell'alto grado di credibilità razionale e di affidabile corroborazione (*vs.* falsificazione) dell'ipotesi formulata con riguardo al rilievo giuridico di vicende realmente verificate.

Appare dunque corretta la definizione del processo come *trial by probabilities*, nel cui contesto il peso delle stime probabilistiche si assume relativo alla *consistency of evidence*, cioè al nucleo quantitativo e qualitativo delle informazioni probatorie validamente acquisite e utilizzabili ai fini della decisione.

Si avverte tuttavia che, nel nobile intento di ridimensionare il rischio di *bias* cognitivi, connaturato alla razionalità limitata e ai limiti computazionali di funzionamento della mente umana («anche i giudici sono esseri umani»)⁴, sono stabiliti dalla legge una serie di «principi» e «regole» ispirati al rispetto delle garanzie della persona dell'imputato, del quale *in primis* si presume la innocenza.

Il «paradigma indiziario»⁵, che caratterizza il «giusto processo» di stampo *adversary*, è innanzitutto presidiato, sui confini assiologici delle operazioni valutative e decisorie del giudice, da «principi» di rango più elevato, da metavalori costituzionali e convenzionali, quali: la presunzione di non colpevolezza dell'imputato (*in dubio pro reo*); la terzietà e l'imparzialità del giudice; la parità delle parti; il principio del contraddittorio, riconosciuto come il più fecondo metodo euristico; l'obbligo della motivazione (il giudice, in perenne equilibrio fra legge e ragione, spiega i motivi della decisione attraverso un discorso argomentativo, che è destinato nel contesto endoprocessuale alle parti e ai difensori e in quello extraprocessuale alla comunità, in una forma di «agire comunicativo» che pretende l'uso di un linguaggio chiaro e preciso⁶); infine, l'impugnabilità e il controllo dei provvedimenti decisorii, anche per il profilo della illogicità del ragionamento giudiziale.

I «percorsi di verità» che guidano il ragionamento probatorio e la decisione giudiziale sono tracciati, a loro volta, da «regole» non solo procedurali ma anche epistemiche. Il nucleo essenziale del paradigma indiziario è costituito da un reticolo di norme del codice di rito, racchiuse negli articoli 187, 192, 546 comma 1 lett. e, 606 comma 1 lett. e c.p.p. che valorizzano l'esercizio da parte della difesa della facoltà antagonista di confutare l'enunciato di accusa e, all'esito della verifica empirica delle prove acquisite nel contraddittorio, convergono, infine, nell'attribuzione al giudice del potere di condannare l'imputato se – e

³ Giostra, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari 2021, VII.

⁴ Kahneman, Slovic, Tversky, *Judgement under Uncertainty, Heuristics and Biases*, Cambridge 1982; Kahneman, *Pensieri lenti e veloci*, Milano 2012; Kahneman, Sibony, Sunstein, *Rumore. Un difetto del ragionamento umano*, Torino 2021; Rumiati, *Saper decidere. Intuizioni, ragioni, impulsività*, Bologna 2020; Rumiati, Bona, *Dalla testimonianza alla sentenza. Il giudizio tra mente e cervello*, Bologna 2019; Forza, Menegon, Rumiati, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Bologna 2017; Cevolani, Crupi, *Come ragionano i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive*, in *Discrimen*, 22 ottobre 2018; Insolera, *Legge, ragione ed emozione nella giustizia penale*, *ivi*, 14 febbraio 2020.

⁵ Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in *Miti emblematici*, Milano 2023, p. 157.

⁶ Habermas, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna 1986; Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Bari 2013.

soltanto se – ne risulta provata la colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 comma 1 c.p.p.).

Va pure rimarcato il rilievo che assumono taluni, speciali, criteri normativi di tipo addirittura preclusivo per l'acquisizione o per la valutazione giudiziale degli enunciati riguardanti fatti, che vanno rispettati anche quando la sanzione di inutilizzabilità della prova possa non indurre alla verità o addirittura impedisca di pervenire alla verità.

L'ordinamento pretende dal giudice non una qualsiasi motivazione ricostruttiva dei fatti, bensì che egli segua un itinerario scandito da principi e regole, al fine di definire in termini chiari e consequenziali la relazione fra probabilità e prova⁷. Il giudice perviene alle conclusioni a partire dall'elemento di prova fino al risultato probatorio, avvalendosi del metodo avversativo della confutazione, sulla base di verosimili spiegazioni dell'evento e di adeguati criteri di inferenza probabilistica, dettati da leggi scientifiche di più o meno alto grado di attendibilità empirica o basate su metodi di statistica frequentista, da consolidate massime di esperienza o da studi e rilievi epidemiologici. A coronamento di questo itinerario della ragione si pone, infine, il sindacato impugnatorio sulla tenuta informativa e logica del ragionamento giudiziale, quanto all'accertamento del fatto e alla correttezza delle inferenze tratte dagli elementi di prova, affinché la soluzione decisoria non risulti rimessa al mero arbitrio del giudice⁸.

2. La «giusta decisione» fra verità e dubbio. La strutturale incertezza del ragionamento inferenziale e del risultato cognitivo spiega l'apparente estraneità alla grammatica della legge (un ostracismo lessicale!) dell'area semantica delle due parole, «verità» e «dubbio»⁹, le cui difficoltà definitorie risalgono all'antica Grecia in cui, utilizzando l'alfa privativo, s'indica ciò che esse non rappresentano, anziché ciò che in esse propriamente si configura: *a-letheia* / *a-poria*.

⁷ Cfr., volendo, Canzio, *La motivazione della sentenza e la prova scientifica: "reasoning by probabilities"*, in Canzio, Luparia Donati (a cura di), *Prova scientifica e processo penale*, Milano 2022, 3; Canzio, *L'obbligo della motivazione, la nomofilachia e il riparto di giurisdizione. Commento all'art. 111, sesto, settimo e ottavo comma, della Costituzione*, nel Commentario della Costituzione pubblicato sulla rivista *on line* dell'ANM, *La Magistratura*.

⁸ In proposito mette conto di sottolineare che i presupposti culturali della riforma «Cartabia» del processo penale, di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, e al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sembrano coerenti con l'orizzonte virtuoso del giusto processo e della giusta decisione. Il disegno riformatore mira all'indifferibile ammodernamento del modello accusatorio del 1988, ma si muove, tuttavia, nel solco di un'ideale successione culturale e sistematica con quell'esperienza, che ha irrevocabilmente rotto la continuità bicentenaria del modello inquisitorio. La riforma segue un filo rosso di razionalità sistematica, per il quale l'obiettivo dell'efficientamento del sistema non prevale sulla funzione cognitiva e atletica del processo penale e sull'assetto complessivo delle garanzie, non risultando affatto pretermessa l'esigenza di assicurare la qualità della risposta giudiziaria. Per un giudizio d'assieme, cons., volendo, Canzio, *Le difficili sfide di una riforma di sistema fra efficienza organizzativa e garanzie del giusto processo*, in Gatta, Gialuz, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino 2024, vol. I, 51.

⁹ A differenza del legislatore tedesco che, nel § 286 del *Zivilprozessordnung*, afferma espressamente che il principio della libera valutazione delle prove è finalizzato a decidere sulla verità, o non, dei (degli enunciati su) fatti.

E però, in funzione sia della razionalità del giudicare che dell'etica del limite, risulta centrale la regola sistemica delle democrazie moderne¹⁰, per la quale le difficoltà pratiche di ricostruzione probatoria del fatto e l'incertezza del giudizio non autorizzano il superamento della presunzione d'innocenza e la condanna dell'imputato se il dubbio resta ragionevole, soprattutto laddove esso immetta nel ragionamento giudiziale una verosimile spiegazione alternativa intorno al fatto. Per tale si assume non qualsiasi, possibile dubbio, astrattamente sempre configurabile, né il dubbio marginale, ma solo quello che, sorretto da oggettive evidenze probatorie, sia in grado di destrutturare o comunque mettere in forse l'apparente solidità dell'enunciato di accusa e, grazie all'opera maieutica del contraddittorio, immettere nel ragionamento giudiziale una verosimile spiegazione alternativa - contraria o diversa rispetto all'ipotesi di partenza - intorno al medesimo fatto.

Avverte in proposito Taruffo che «la ragionevolezza del dubbio in termini percentuali non può essere pesata», mentre «il problema della prova è analizzabile secondo la probabilità logica di tipo baconiano ma non secondo la probabilità frequentista di tipo pascaliano o quantitativo».

È la legge (o il diritto vivente), pertanto, che, nella consapevolezza dei limiti cognitivi dell'arte del giudicare e del personalismo della responsabilità, re-cide l'incertezza probatoria e l'indecisione¹¹, manipolando autoritariamente il *dubium facti* indotto dalla dualità, equivalenza o pluralità di campo delle soluzioni possibili. Poiché è precluso al giudice rispondere alle parti «*non liquet*» - il caso non è chiaro -, la legge ne prescrive il metodo di soluzione in termini di risultato procedurale e non di coerente titolo logico (vero/falso), sulla base di un criterio di ragionevolezza pratica da intendersi come «strumento di policy piuttosto che un concetto astratto»¹².

In tal senso può allora convenirsi che la regola *BARD* di matrice anglosassone costituisce «un criterio aggiuntivo e finale di verità»: l'esistenza di un dubbio ragionevole è un fattore sufficiente a falsificare la descrizione del fatto anche in presenza di un grado di conferma probatoria apparentemente alto - o in taluni casi addirittura divenuto definitivo, come appresso si dirà - della prospettata ipotesi di colpevolezza.

3. Intersezioni e aporie della postmodernità: a) il tempo e la credibilità del giudicato. Con riguardo alle relazioni concettuali fra le categorie del tempo e della giustizia, l'evoluzione del sapere scientifico o tecnologico ha messo in crisi il comune assunto per il quale l'accertamento della verità, con il giudizio conclusivo di conferma o falsificazione dell'ipotesi di accusa, è racchiuso nel più o meno ampio arco spazio-temporale del processo, che si

¹⁰ Decisivo in proposito è stato il contributo teorico di Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano 2003, 189. V. anche Caprioli, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 51, e, volendo, Canzio, *L'oltre il ragionevole dubbio come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 303.

¹¹ Irti, *Dubbio e decisione*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, vol. 1, 64-72.

¹² Taruffo, *Fatto, prova e verità*, cit., 306. Va tuttavia rimarcato che nel processo civile, rinviandosi in mancanza di una analoga prescrizione di tipo normativo al generico principio del «prudente apprezzamento» del giudice (art. 116 c.p.c.), il criterio di razionalità del grado di conferma probatoria e della conseguente soluzione decisoria è identificato dalla giurisprudenza nel più largo concetto del «*più probabile che nom*» o della «*probabilità prevalente*» dell'ipotesi formulata rispetto ad altre ipotesi pure prospettabili intorno allo stesso fatto, anch'esse ragionevoli e però munite di un relativamente minore grado di conferma probatoria.

chiude definitivamente con la «giusta decisione», quella irrevocabile per essersi formata la cosa giudicata.

Il tradizionale quadro assiologico appare in crisi, poiché la stabilità dell'accertamento e la conseguita verità processuale è chiamata a misurarsi col potenziale affacciarsi nel futuro del dubbio ragionevole circa la reale fondatezza delle asserite connessioni fra evidenze probatorie precedentemente acquisite e decisione giudiziale.

Lo standard decisorio «al di là di ogni ragionevole dubbio», insieme col principio del contraddittorio in senso forte, si è dimostrato in grado di attribuire alla verità conseguita il carattere della provvisorietà, mediante la graduale cedibilità del giudicato e la potenziale revisione della condanna dell'imputato, soprattutto nei casi in cui da una «nuova» prova scientifica o da un «nuovo» metodo d'indagine, consentiti dall'evoluzione del sapere scientifico o tecnologico, possa sortire il giustificato dubbio circa la effettiva colpevolezza dell'imputato e la presunta «giustizia» della decisione di condanna¹³.

4. ...: b) il tempo, il processo mediatico e il populismo penale. La postmodernità ha reso complicato il rapporto fra la categoria del tempo e la funzione di giustizia anche per altri aspetti, determinando una seria frattura del paradigma classico di *jus dicere*¹⁴. Poiché la giurisdizione si muove lungo scansioni e cadenze dialettiche mirate agli obiettivi di equità, qualità, autorevolezza e stabilità della decisione, è evidente il disallineamento del linguaggio giudiziario e della sua comunicazione rispetto al comune agire quotidiano, che appare orientato intorno all'essere e al vivere compressi dalla perenne connessione a internet, schiacciati dalla contingente istantaneità digitale del "presente continuo" e "del tutto accade ora"¹⁵.

Nella morsa di questa contraddizione fra i tempi lunghi e le soluzioni incerte del giusto processo e le contrapposte, legittime e pressanti, ansie di legalità e sicurezza dei cittadini e delle vittime s'annida il nucleo del conflitto fra l'attesa di giustizia e il diritto applicato, con il conseguente privilegio accordato ai pur provvisori esiti delle indagini, alla preventiva privazione della libertà personale e alla *gogna* mediatica che colpisce da subito l'indagato (e non solo), quasi in funzione di una presunzione di colpevolezza e di un'anticipata esecuzione della pena.

Sicché, anche laddove l'inchiesta e l'ipotesi di accusa si palesino fallaci o vengano smentite a distanza di tempo (spesso di troppo lungo tempo dalle indagini, già di per sé lunghe), all'esito della verifica dibattimentale dinanzi al giudice terzo e imparziale, la tardiva decisione risulta ormai irrilevante e talora addirittura impopolare, senza che si avvii alcuna riflessione sulla complessità dei fatti e delle prove, sui principi del diritto penale di fattispecie, sulle regole di garanzia del processo e sulla funzione di controllo delle impugnazioni.

Inoltre, la credibilità del sistema è messa in crisi dalla circostanza che non di rado è lo stesso pubblico ministero, forte di un indebito intreccio di relazioni con gli organi della

¹³ Canzio, *La revisione del processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove rese possibili dal progresso scientifico*, in Balsamo, Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino 2008, 479-502, anche per qualche riflessione circa l'esito paradossale (alla rovescia) della revisione *contra reum* del giudicato assolutorio, laddove una nuova prova scientifica si riveli idonea a destrutturare la già acquisita verità processuale in termini di affermazione d'innocenza dell'imputato; Ferrarella, *La giustizia bussa due volte*, in *La Lettura-Corriere della sera*, 28 settembre 2014.

¹⁴ Cfr., volendo, Canzio, *Dire il diritto nel XXI secolo*, Milano 2022, 7 e 275.

¹⁵ D. Rushkoff, *Presente continuo. Quando tutto accade ora*, Torino 2014.

stampa e dei *media*, a comunicare e valorizzare l'ipotesi accusatoria e il suo operato attraverso tali organi o nel contesto di *social network* e *talk show*, relazionandosi direttamente con il popolo e con la politica, persino con l'esecutivo. «Porte girevoli» invero censurabili, queste, grazie alle quali il pubblico ministero, al di là e fuori del suo ruolo istituzionale, viene ad assumere l'impropria e spesso inadeguata veste di prevalente, se non esclusivo, *storyteller* dei casi e delle questioni di giustizia, di cui si fa rappresentante o addirittura promotore di revisioni legislative *ad hoc*, anziché operare nel contesto storico-spaziale e secondo le regole del procedimento o del processo.

Bias cognitivi e fallacie nella presa di decisione sono inoltre ascrivibili – com'è noto – a variabili attinenti alla sfera ideologica, valoriale o morale, sì che l'impatto della comunicazione mediatica sull'opinione pubblica può incidere negativamente, dall'esterno, sulla coerenza logica della rappresentazione dei fatti e della costruzione mentale della *storia*¹⁶, la cui verifica dovrebbe essere invece sottoposta al confronto dialettico fra le parti e alla valutazione del giudice. Memorabile, in proposito, è il passo de *I promessi sposi* in cui Manzoni afferma che «L'ira agogna a punire e ama meglio di attribuire i mali ad una nequizia umana, contra cui possa sfogare la sua tormentosa attività, che riconoscerli da una causa colla quale non vi sia altro da fare che rassegnarsi»¹⁷.

Ci si riferisce, insomma, alla inesorabile macchina del rito mediatico, causa e prodotto, insieme, del fenomeno che prende il nome di «populismo penale»¹⁸.

La descrizione della macrofisica e della microfisica del sistema mass-mediatico e dell'agire dei suoi protagonisti – l'indagato, la vittima, i terzi, il pubblico ministero, l'avvocato, il giudice – ne rimarca inesorabilmente i connotati di anomia, atopia e acronia, propri di quella «giustizia senza processo» illustrata da Carroll nel romanzo *Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie*¹⁹.

5. c) l'intelligenza artificiale e la giustizia predittiva. Va emergendo il fenomeno dell'utilizzo, soprattutto da parte delle Corti statunitensi (cons. il *leading case*, Wisconsin S.C., State v. Loomis, 881, Wis. 2016), di tecniche informatiche per misurare il rischio di recidivanza del condannato, ai fini della determinazione dell'entità della pena o di una misura alternativa alla detenzione. A fronte dell'insicura o scarsa qualità delle informazioni probatorie, il dubbio fattuale del giudicante in ordine alla propensione dell'imputato a ripetere il delitto viene affidato a un algoritmo di valutazione del rischio, elaborato da un *software* giudiziario (COMPAS: acronimo di *Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), prodotto da una società privata.

Certo è che il modello «forte» dell'intelligenza artificiale, che postula l'automazione neutra e oggettiva del processo decisionale, in luogo dei classici attori della giurisdizione,

¹⁶ Rumiati, Bona, *Dalla testimonianza alla sentenza. Il giudizio tra mente e cervello*, Bologna 2019, 225.

¹⁷ Edizione critica della *Ventisettana*, a cura di D. Martinelli, Milano 2022, 596. Il passo è citato nel saggio introduttivo *La minaccia nascosta* di Prosperi, curatore della recente edizione della *Storia della colonna infame*, Torino 2023, p. XLIV, nt. 50.

¹⁸ Per l'analisi del fenomeno cfr., da ultimo, Manes, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna 2022; Roppo, *Garantismo. I nemici, i falsi amici, le avventure*, Milano 2022; Bruti Liberati, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Milano 2022; Bruti Liberati, *Pubblico ministero. Un protagonista controverso della giustizia*, Milano 2024; Amodio, *A furor di popolo*, Roma 2019; Canzio, *Il pubblico ministero “parte imparziale”?*, in *Questione Giustizia*, n. 1-2/2024.

¹⁹ Carroll, *Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie*, Venezia 2002. Cfr. Cavallone, *La borsa di miss Flite. Storie e immagini del processo*, Milano 2016.

esprime una indubbia potenza espansiva che, a fronte della crisi di certezza, calcolabilità, prevedibilità, uniformità, trasparenza e celerità delle tradizionali procedure della giurisdizione, appare in grado di incidere pesantemente anche sull'etica del giudizio²⁰.

Considerati i risultati pratici – in termini di risparmio di tempi, costi, prevedibilità e responsabilità – del modello matematico-statistico, neppure lo scetticismo dei giuristi, quanto al rispetto delle garanzie del «*due process*» nella raccolta delle informazioni utili per la valutazione del rischio nel mondo reale e all'eventuale pregiudizio discriminatorio, è riuscito a frenare l'avanzata delle tecniche informatiche di tipo predittivo nel sistema statunitense di giustizia penale.

Si è forse agli inizi di uno sconvolgente e non auspicabile mutamento di paradigma della struttura e della funzione della giurisdizione? A fronte della complessità tecnica delle faticose operazioni giudiziali ricostruttive del fatto, la postmodernità mette in crisi l'equità, l'efficacia e le garanzie del modello epistemico proprio del razionalismo critico, oppure resta ben salda e vitale l'arte del giudicare «*reasonig under uncertainty*», seppure «*by probabilities*»? Dalla giustizia «giusta» dell'*homo sapiens* alla utopica giustizia «esatta» di fonte algoritmica della *machina sapiens*²¹?

In questo quadro di veloce e inarrestabile evoluzione dei sistemi di IA sono intervenute prima la *Carta etica sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente*, adottata il 3 dicembre 2018 dalla Commissione europea per l'efficienza dei sistemi di giustizia (CEPEJ), e poi la proposta di Regolamento elaborata dalla Commissione Europea il 21 aprile 2021. Quest'ultima, infine, ha superato l'esame del Consiglio e del Parlamento europeo, che il 13 marzo 2024, dopo l'accordo politico raggiunto dai «colegislatori» nel dicembre 2023, ha approvato il testo del Regolamento sulla Intelligenza Artificiale (*Artificial Intelligence Act : AI Act*).

Il Regolamento, che è articolato sulla base del criterio di classificazione del rischio dei sistemi di intelligenza artificiale, definisce «*ad alto rischio*» i sistemi impiegati nel settore delle attività di contrasto proprie delle indagini e del processo penale (art. 6, par. 2, che rinvia all'All. III n. 6), ad esclusione di quelli destinati ad eseguire compiti procedurali limitati o meramente preparatori di una valutazione umana (elencati *sub* art. 6, par. 3)²².

In linea di principio, il Regolamento mira a definire i confini e la *governance* di un modello giuridicamente ed eticamente accettabile di intelligenza artificiale («antropocentrico»), tale da garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona ed assicurare il controllo dei requisiti di *fitness, transparency, corroboration, accountability, compliance*, nella

²⁰ Volendo, Canzio, *Intelligenza artificiale e processo penale*, cit., 903.

²¹ Manes, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano 2020, 547.

²² Giovene, *AI Act. Tra perfettibilità e compromessi*, in *Federalismi*, 17 aprile 2024; Balsamo, *L'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia*, in *Sist. pen.*, 22 maggio 2024. Per un primo – invero insufficiente – intervento normativo dello Stato italiano circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore delle attività giudiziarie, cfr. lo Schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2024, il cui art. 14 così recita circa l'«utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria: «1. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti. 2. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento».

Gianni Canzio, *Il “giusto giudizio” e la “giusta decisione”*.

complementarità uomo-macchina e nell’ottica del controllo e della specifica ed esclusiva responsabilità del decisore. Sembra recepito nel contesto europeo lo standard «debole» o «collaborativo» della intelligenza artificiale, secondo i prevalenti criteri di non esclusività del dato algoritmico per la decisione, che va viceversa riscontrato da ulteriori e diversi elementi di prova, e della necessaria supervisione dell’uomo.

Luci e ombre, dunque, per i futuribili del «giusto giudizio» e della «giusta decisione», mentre nuove sfide si stagliano all’orizzonte del giurista, con riguardo alla difesa della dignità e delle libertà della persona, della *Rule of Law* e della democrazia.

Cultura giuridica e diritto vivente

Boards

Scientific Director

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

Advising Board

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Gavin Barrett (University College Dublin), Antonio Blanc Altemir (Universitat de Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), Maria Aránzazu Calzada González (Universitat de Alicante), Irene Canfora (Università di Bari Aldo Moro), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola † (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli Federico II), Arno Dal Ri Jr (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Belén Malavé Osuna (Universitat de Málaga), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski'), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), María Isabel Torres Cazorla (Universitat de Málaga), Patrick Vlacic (University of Ljubljana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Reading and Coventry Universities)

Editorial Board

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvisè Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

Cultura giuridica e diritto vivente (redazioneculturagiuridica@uniurb.it) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) - Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
